

MILLEPROROGHE/ Tassazione equiparata a quella prevista per strumenti esteri armonizzati

Fondi d'investimento per cassa

Calcolo del risultato maturato effettuato entro il 30 giugno

DI STEFANO LOCONTE

Fondi di investimento con il principio di cassa. Per le società di gestione il calcolo del risultato maturato dovrà essere effettuato entro il 30 giugno. Le regole entreranno in vigore, infatti, dall'1/7/2011. Sono questi gli effetti per la disciplina dei fondi d'investimento previsti dalla legge 10 del 26/2/2011 di conversione del 225/2010 (Milleproroghe). Tra le novità di maggior rilievo contenute nel provvedimento si segnala la radicale riforma la tassazione dei fondi mobiliari di investimento. La tassazione dei fondi italiani nonché dei fondi lussemburghesi storici, è stata dunque equiparata a quella prevista per i fondi esteri armonizzati. I fondi comuni italiani, a prescindere dall'oggetto dell'investimento (a esclusione dei fondi immobiliari) sono stati esclusi dall'assoggettamento dalle imposte sul reddito e dall'imposta

Dal 1° luglio addio al cosiddetto regime di maturazione

regionale sulle attività produttive, a favore dell'introduzione di un regime di tassazione utili prodotti, direttamente in capo ai partecipanti al fondo e sulla base del cd. «principio di cassa». Dal 1° luglio 2011 infatti la tassazione dei fondi di investimento passerà dal cd. «regime di tassazione per maturazione» al cd. «regime di tassazione per cassa». Con il richiamato intervento normativo è stato infatti abrogato il previgente regime di tassazione diretta in capo al fondo sul risultato della gestione maturata, in favore del prelievo d'imposta direttamente in capo all'investitore. A partire dal prossimo luglio dunque, la tassazione dovrà essere commisurata al risultato della gestione maturata in capo al soggetto percipiente, al momento del riscatto, della liquidazione ovvero della cessione delle quote. Nello specifico, a tenore delle novellate disposizioni legislative, il fondo non sarà più, come in passato, soggetto, all'imposta sostitutiva del 12,5% sul risultato maturato di gestione, ma saranno gli investitori, al momento del riscatto (liquidazione ovvero della cessione di quote), a subire l'applicazione di una ritenuta del 12,5% sui proventi percepiti, qualificabili come redditi di capitali. Il prelievo effettivo sarà rapportato all'incremento di valore risultante dai prospetti periodici, determinatosi tra la data dell'operazione e quella in cui la quota è stata sottoscritta o acquistata (cosiddetto «delta NAV», Net Asset Value). Applicazione della ritenuta, da effettuarsi a titolo di acconto nei confronti di soggetti esercenti un'impresa commerciale ovvero a titolo d'imposta negli altri casi, è stata tuttavia espressamente esclusa qualora da effettuarsi nei confronti di fondi immobiliari, fondi pensione, gestioni patri-

moniali individuali, fondi comuni mobiliari italiani ed esteri e soggetti che pur essendo residenti in stati cd. «white list» non consentano un adeguato scambio di informazioni. Infine è opportuno considerare che i risultati negativi di gestione accumulati dai fondi in oggetto, potranno essere utilizzati senza limiti temporali e di importo, in compensazione dei redditi percepiti dai partecipanti al fondo, adottando la regola che ne guida l'utilizzo nel sistema attuale. Attesa l'estrema incisività delle modifiche apportate, il legislatore ha previsto uno specifico regime transitorio volto a disciplinare il passaggio dalla vecchia alla nuova normativa. Considerato che il nuovo regime opererà con decorrenza dal 1° luglio 2011,

le società di gestione del risparmio, il 30/6/2011, provvederanno a calcolare il risultato di gestione maturato a tale data e, qualora questo dovesse risultare positivo, verseranno la corrispondente im-

posta sostitutiva in un massimo di 11 rate, a partire 16/2/2012. Qualora viceversa il risultato di gestione maturato alla data del 30/6/2011 sia negativo, le società di gestione del risparmio potranno compensare i redditi da assoggettare a ritenuta con i risultati negativi pregressi senza limiti di tempo. Favorevoli sono stati i commenti degli addetti ai lavori sulla portata delle modifiche introdotte. Secondo l'Aifi (Associazione italiana del private equity e venture capital), la revisione della tassazione dei fondi comuni di investimento avrà un impatto positivo specialmente sui fondi di private equity. La previgente disciplina comportava in effetti un obiettivo svantaggio competitivo nell'adozione dei fondi comuni d'investimento italiano rispetto ai fondi di diritto estero, specie considerando l'impossibilità per i gestori di applicare metodi di valutazione delle partecipazioni allineati a quelli previsti dalla prassi internazionale. Il nuovo regime, livellando le regole del gioco sul piano fiscale, rafforza la competitività e la trasparenza del private equity nel nostro paese, incentivando gli investitori internazionali a investire nei fondi italiani. L'equiparazione del trattamento fiscale dei fondi italiani a quello degli omologhi prodotti comunitari, ha consentito all'Italia di allinearsi alla disciplina prevista dagli altri stati europei all'indomani dell'entrata in vigore della direttiva 2009/65/CE del 13/7/2009 (direttiva UCITS IV) da recepire entro l'1/7/2011. Tale direttiva consentirà alle società di gestione del risparmio di istituire e gestire fondi comuni di investimento armonizzati in altri stati membri senza necessità di costituire in loco una società di gestione.

—©Riproduzione riservata—

Sulle multe latte spada di Damocle della Ue

Ieri la Commissione europea ha annunciato che chiederà chiarimenti al governo italiano, in merito allo slittamento al 30 giugno 2011 dei termini, entro cui devono essere pagate le multe latte. Termini scaduti il 31 dicembre scorso. La richiesta arriva dopo il via libera del senato al Milleproroghe (legge n. 10/2011), che ha stan-

ziato 5 mln di euro per coprire i costi legati al differimento delle rate in scadenza a fine 2010. Infatti, come anticipato da ItaliaOggi il 17 febbraio scorso, il governo italiano aveva trovato la copertura finanziaria al differimento di termini, attingendo a un fondo da 50 mln di euro, istituito dalla Finanziaria 2011, che tra le altre cose finanziava l'assistenza, ricerca e cura dei malati oncologici. Dunque, ben il 10% di questo non richissimissimo budget veniva sottratto ai malati di cancro e ad altri interventi e destinato a coprire il differimento dei termini di pagamento. Uno storno non da poco, specie se si considera che, secondo gli ultimi calcoli Agea svelati da ItaliaOggi il 22 febbraio successivo, per coprire una simile misura sarebbero bastati appena 210 mila euro (il costo dei soli interessi). E non cinque mln, come invece previsto e destinato dal Milleproroghe. Ma tant'è. Il Milleproroghe è stato approvato il 26 febbraio scorso, dieci giorni dopo l'articolo

vengono pagate dai tutti i contribuenti. Perché il governo italiano anticipa il dovuto alle casse comunitarie e poi riscuote le multe dagli allevatori multati. Se costoro non pagano, l'onere ricade sui cittadini. «L'Italia», ha ricordato il portavoce, «ha risposto il 3 febbraio 2011, con un dossier voluminoso (ben dieci allegati), ora all'esame dei servizi competenti della Commissione. Bruxelles», ha aggiunto Waite, «se individuerà delle infrazioni alle norme comunitarie, intraprenderà le azioni necessarie». Infatti, secondo la norma Ue le multe devono essere pagate da coloro che superano i plafond e non dallo stato membro. Luigi Chiarello

Il finanziamento per aiutare gli splafonatori è nel Milleproroghe

Quote latte, le multe le pagano gli ammalati

DI LUIGI CHIARELLO

Gli irriducibili delle quote latte, quelli che finora non hanno versato il becco di un quattrino allo stato per le multe latte, potranno beneficiare dell'ennesima proroga per evitare di pagare il dovuto. E soprattutto, per cercare i procedimenti esecutivi d'equitalia, al fine al 30 giugno 2011. Sono i malati di

servizi ad alleviare le sofferenze debitorie di pochi milioni. Perché il differimento di termini a fine giugno riguarda, esclusivamente, chi non ha versato la prima rata dell'operazione di rateizzazione messa in piedi dalla legge n. 33/2008, voluta dall'ex ministro Luca Zaia. E chi non ha versato la settima rata delle 14 previste dalla prima operazione di rateizzazione ideata dall'allora ministro dell'Agricoltura, Gianluigi Alemanno (legge 119/2003). Il 26 febbraio scorso, il senato ha

Da ItaliaOggi del 17 febbraio

Di questi tempi, meglio mettersi al sicuro.



Guasti al server, back up non funzionanti, hard disk fuori uso. La perdita dei dati aziendali è un evento catastrofico per un'azienda. Di qualsiasi dimensione. E una volta perse le informazioni, risulta impossibile ripristinarle. Data Storage Security è il partner certificato che garantisce soluzioni integrate per la gestione e il recupero dei dati aziendali. Perché la protezione del patrimonio informativo oggi è più che mai una necessità.

Così, quando si perde tutto, non si perde niente.

Data Storage Security

Off Site Storage
IBM Remote Data Protection

Per informazioni: 0524 523521

www.dssecurity.it